

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
L'ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO PER
L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TERAPIA INIETTIVA.

Premesso:

- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”, al Titolo VII - art. 56 -, contempla la possibilità per le amministrazioni pubbliche (*lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici*) di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato;
- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,, al TITOLO II, Art. 5 prevede per gli enti del Terzo Settore di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali quali punto b) intereventi e prestazioni sanitarie e punto o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione;
- che il D.M. 25 maggio 1995 “Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle Organizzazioni di Volontariato” prevede, all’art. 1, la possibilità da parte delle suddette Organizzazione di “svolgere attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, che non rientrano nell’ambito dell’art. 111, comma 3 del DPR 917/86, verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% dei costi di diretta imputazione”; - che l’Azienda intende avvalersi della disponibilità a collaborare dichiarata dalle sezioni dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato per garantire un servizio di terapia iniettiva presso gli ambulatori posti nelle sedi delle sezioni di Coiano e Grignano;

- che è in essere da vari anni un accordo contrattuale con la Arciconfraternita della Misericordia di Prato per l'attivazione di un servizio di terapia iniettiva di cui l'ultimo in regime di proroga tecnica fino al 31.03.2018;
- che al momento resta invariata la necessità espressa dal Direttore S.O.C Assistenza Infermieristica Area Territoriale di Prato - nota del 22.03.2018 agli atti - di fruire del servizio da parte dell'Arciconfraternita di Prato al fine di evitare disservizi e comunque disagi per l'utenza che deriverebbero dall'interruzione del servizio fino ad oggi assicurato dal soggetto contraente;
- che è inoltre necessario mantenere tale servizio essendo il nuovo Modello assistenziale "Infermiere della Famiglia e della nuova Sanità d'Iniziativa" verso cui l'azienda USL Toscana Centro insieme al Dipartimento della Medicina di Base sta' concentrando le progettualità, ancora in fase sperimentale e non realizzabile in tempi brevi, come da relazione del 22.03.2018 agli atti;
- che il soggetto contraente mantiene i requisiti previsti dalla normativa che consentono di stipulare il presente contratto;

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona di Dr.ssa Lucia Carlini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C Accordi Contrattuali e Convenzioni Privato Accreditato Sanitario e Socio Sanitario dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del

E

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato di seguito denominata "soggetto

contraente”, codice fiscale n. 00441650488 e partita IVA n.00235490976, con sede legale in Via Galcianese n. 17/2 in Prato, iscritta al Registro Regionale Volontariato decr. 981 del 26.09.94, nella persona del proprio rappresentante legale, Sig. Gianluca Mannelli nato Prato il 06/08/1962 domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato si impegna a mantenere attivo un servizio di terapia iniettiva nei giorni prefestivi e festivi, compreso il mese di agosto, presso due ambulatori, situati nelle sedi delle proprie sezioni di Coiano, Via di Coiano n° 8 e Grignano, Via delle Badie n° 15, con i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 10,00 presso la sede di Grignano e dalle ore 10,30 alle 12,00 presso la sede di Coiano.

La sezione di Grignano si impegna inoltre ad effettuare il servizio iniettivo a domicilio, nei giorni prefestivi e festivi compreso il mese di agosto, a favore dei pazienti inseriti nel percorso attivato dall’Azienda Usl Toscana Centro di Assistenza Domiciliare Integrata.

L’Azienda Usl Toscana Centro, ambito Prato, si impegna a fornire il materiale necessario per l’attività in oggetto (cotone, alcool e/o simili, siringhe monouso ecc..) in quantità congrua rispetto ai volumi di attività effettivamente svolta.

Il servizio, a cui è possibile accedere con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, è gratuito per il cittadino richiedente.

Il Medico Medicina Generale e/o Pediatra di Famiglia, valutate le possibili vie di somministrazione dei farmaci in relazione alle possibilità del proprio assistito e della

famiglia, prescrive il farmaco.

L'utente ritira il farmaco presso una farmacia e si presenta all'ambulatorio infermieristico territoriale con il farmaco prescritto e la richiesta debitamente compilata. In assenza di richiesta medica l'infermiere non può procedere alla somministrazione.

E' responsabilità del paziente conservare correttamente il farmaco che viene di volta in volta consegnato dall' operatore dietro presentazione della prescrizione medica del proprio medico di medicina generale e/o pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale o del medico specialista facente parte del SSR.

L'infermiere, all'attivazione del servizio, identifica il paziente ed il farmaco prescritto e si accerta che: a) il farmaco sia quello prescritto e non sia scaduto b) la dose sia quella prescritta c) la via di somministrazione sia quella prescritta d) la confezione sia integra. L'infermiere acquisisce inoltre la dichiarazione del paziente che attesta di aver correttamente conservato il farmaco secondo le indicazioni fornite dal farmacista.

Il servizio può essere effettuato anche a domicilio, per pazienti inseriti nel percorso di Assistenza Domiciliare alle stesse modalità sopra descritte per la prescrizione, conservazione e somministrazione del farmaco.

Art. 3 – Adempimenti

Il servizio verrà assicurato da infermieri dell' Arciconfraternita della Misericordia di Prato con qualifica di Infermiere, con iscrizione all'ordine professionale e saranno adeguatamente formati ed aggiornati con modalità organizzative che

l'Associazione medesima definirà in base alle proprie esigenze.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato individua nei Presidenti delle Sezioni interessate, o loro delegati, il referente tecnico-organizzativo per tutti i rapporti con la Azienda USL.

L'Associazione è tenuta a comunicare ogni variazione relativa all'elenco del personale,

alle modalità e tempi di impiego degli addetti ai lavori e al nominativo del referente.

Ove non fosse possibile assicurare la continuità del servizio, per sopraggiunti ed imprevedibili impedimenti, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda Usl Toscana Centro, ambito Prato.

Qualora l'Azienda USL intenda variare le modalità organizzative del servizio (orari e/o giorni di apertura) dovrà, previa intesa con l'Associazione, procedere alle necessarie modifiche mediante scambio di corrispondenza scritta, senza tuttavia che ciò comporti alcun inadempimento contrattuale.

In tal caso l'Azienda proporrà formalmente all'Associazione il nuovo importo del corrispettivo annuo di cui al successivo art.6 adeguatamente riproporzionato; l'Associazione dovrà far pervenire la propria eventuale accettazione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4 Mantenimento requisiti e Verifiche

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato si impegna a garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

L'Associazione contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità del servizio erogato nonché alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

L'Azienda USL effettua altresì controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte e pertanto l'Associazione si impegna a consegnare tempestivamente all'Azienda la documentazione richiesta per controlli.

L'Associazione si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto della presente convenzione.

Art 5 - Polizze Assicurative

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato garantisce che gli infermieri inseriti nelle attività, che sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto ai dipendenti e/o liberi professionisti, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 – Titolo III – del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Il contraente dichiara inoltre espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono del servizio oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione.

L'Azienda Usl Toscana Centro è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità che si riferisca alla gestione ed organizzazione dell'attività per la quale risponde unicamente l'Arciconfraternita, così come di ogni danno causato a terzi in esecuzione della presente convenzione.

Al momento della sottoscrizione l'Arciconfraternita dovrà depositare copia delle polizze sottoscritte.

Art. 6- Corrispettivo e fatturazione

L'Azienda USL si impegna a corrispondere alla Associazione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 25 maggio 1995, un corrispettivo annuo specifico che non ecceda il 50% dei costi di diretta imputazione (costo dei dipendenti comprensivo degli oneri

riflessi). A tale costo potrà essere applicato un ricarico massimo nella misura del 50% per il recupero di spese generali quali:

- oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli automezzi utilizzati per il servizio domiciliare;

- eventuali rimborsi spese per i volontari impegnati nelle attività nonché le polizze assicurative di cui al precedente art. 5;

- spese generali (luce, riscaldamento, smaltimento rifiuti ecc...) relative ai servizi oggetto della convenzione;

L'Azienda, per il servizio reso, riconosce un budget massimo per il periodo 01.04./31.12.2018 di € 6.750,00 che corrisponderà in tre acconti trimestrali di importo pari a € 2.250,00 previo inoltre di un elenco dal quale risulti il numero delle iniezioni effettuate nel trimestre di riferimento, distinte per giorno e per sezione, nonché l'indicazione del codice sanitario (o del codice di identificazione S.T.P.) dei pazienti che hanno usufruito delle prestazioni e previo parere di congruità espresso dal referente aziendale delle attività indicato all'art. 13. L'Associazione si impegna a predisporre entro il 31.01.2019 un rendiconto analitico finale delle spese sostenute nonché l'elenco delle attività svolte nell'ultimo trimestre, specificando in modo dettagliato tutte le voci che concorrono al rimborso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione al protocollo generale dell'Azienda, verrà liquidata a saldo la restante somma di importo pari a € 2.250,00 tenendo conto del rendiconto finale; qualora questo sia superiore al budget massimo stabilito, verrà riconosciuto fino al raggiungimento di quest'ultimo.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione sulla documentazione di riferimento, fiscale e non, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge

266/1991.

Art.7 Incompatibilità

L'Associazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione scritta all'Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere all'Associazione la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Associazione.

Art. 8 Tutela dell'utente

L'Associazione riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti

dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art.9 Privacy

Le Parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal Codice della privacy.

Il Rappresentante Legale dell' Arciconfraternita della Misericordia di Prato è nominato dall'Azienda "Responsabile del Trattamento" di dati ai sensi del D.

Lgs. n. 196/2003. Il Rappresentante Legale si impegna a nominare "Incaricati del trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio oggetto della presente convenzione. E' tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003" adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 pubblicato sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Art. 10 Decorrenza, rinnovo, proroga

10.1 decorrenza.

La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31.12.2018.

Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto, per il periodo intercorrente dal 01.04.2018 alla data di apposizione dell'ultima firma.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

10.2 rinnovo – proroga.

La presente convenzione, su richiesta dell'Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori mesi dodici.

E' consentita altresì all'Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

Art. 11 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.

11.1 Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Associazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Associazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Associazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11.2 sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

11.3 recesso

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale, nazionale o di altre disposizioni aziendali in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Istituto da parte dell'Azienda.

11.4 risoluzione

L'azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:

-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

11.5 Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;

-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.7 addebitabile a responsabilità dell'Istituto;

- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art.12- Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.

Art. 13 Responsabili della convezione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni Privato Accreditato Sanitario e Socio Sanitario;

- il Direttore S.O.C Assistenza Infermieristica Area Territoriale Prato o suo delegato, che fornirà il parere di congruità necessario per la liquidazione del corrispettivo alla Associazione.

b) per il soggetto contraente:

- il Rappresentante Legale, Sig. Gianluca Mannelli

t. 14 Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n..... pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Presso la S.O.C Accordi Contrattuali e Convenzioni Privato Accreditato Sanitario e Socio Sanitario dell'Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi Contrattuali e
Convenzioni Privato Accreditato Sanitario
e Socio Sanitario

Dott.ssa Lucia Carlini

per l' Associazione
il Rappresentante Legale
Sig. Gianluca Mannelli